

**Ricorso presentato il 28 settembre 2009 —
Marcuccio/Commissione**

(Causa F-81/09)

(2009/C 312/72)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di rigettare parzialmente la domanda del ricorrente mirante ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione relativa al calcolo degli interessi di mora dovuti sull'indennità d'invalidità erogatagli fra giugno 2005 e aprile 2008.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto parziale, da parte della convenuta, della domanda datata 8 settembre 2008, vale a dire annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale la Commissione calcolò ed erogò al ricorrente gli interessi di mora a quest'ultimo dovuti su ognuna di quelle parti degli importi mensili dell'indennità d'invalidità erogatagli ed inerenti il periodo che va dal giugno 2005 all'aprile 2008 che gli furono corrisposte in unica soluzione, in data 29 maggio 2009 con data di valuta 28 maggio 2008, invece che alla fine di ogni mese del periodo de quo, in un ammontare inferiore a quanto sarebbe stato calcolato ed erogato se fossero stati applicati i criteri enucleati nella domanda datata 8 settembre 2008, vale a dire se: (a) il 29 maggio 2008 fosse stato considerato il dies ad quem; (b) il primo giorno del mese successivo a quello in cui ognuna delle parti degli importi mensili de quibus avrebbe dovuto essere erogata al ricorrente fosse stato ritenuto il dies a quo; (c) il tasso di interesse applicato fosse stato quello 10 % all'anno con capitalizzazione annuale;

— annullare la nota datata 16 dicembre 2008 in quelle parti sfavorevoli al ricorrente, vale a dire quelle parti in cui la Commissione parzialmente rigettò la domanda datata 8 settembre 2008, melius in partibus quibus la CE calcolò ed erogò gli interessi in un ammontare inferiore a quanto sarebbe stato calcolato ed erogato se fossero stati applicati i criteri di cui alla domanda datata 8 settembre 2008;

— condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della differenza tra l'ammontare degli interessi, da

calcolarsi applicando i criteri di cui alla domanda datata 8 settembre 2008, e l'ammontare degli interessi effettivamente erogati, eventualmente ed ove necessario astenendosi dall'applicare alla presente controversia, ex art. 241 (ex articolo 184) CEE, quelle parti del Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee in materia di criteri di determinazione dell'ammontare del tasso di interesse da corrispondere ad un debito della CE nei confronti di colui cui si applica lo Statuto nonché in materia di capitalizzazione degli interessi;

— condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 29 maggio 2008 e fino all'effettiva erogazione, sulle differenze degli interessi, ed in più di 1 euro, eventualmente ed ove necessario astenendosi dall'applicare alla presente controversia, ex art. 241 (ex articolo 184) CEE, quelle parti del Regolamento finanziario in materia dei criteri di determinazione dell'ammontare del tasso di interesse da corrispondere ad un debito della CE nei confronti di colui cui si applica lo Statuto nonché in materia di capitalizzazione degli interessi;

— condannare la Commissione alla rifusione di tutte le spese diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso;

— per quanto necessario, annullare la decisione comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 18 febbraio 2009 e la nota datata 29 maggio 2009.

**Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Larue e
Seigneur/Banca centrale europea**

(Causa F-84/09)

(2009/C 312/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Emmanuel Larue e Olivier Seigneur (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento dei fogli paga del gennaio 2009.

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare il foglio paga del gennaio 2009;